

DELIBERAZIONE 25 OTTOBRE 2012
441/2012/R/EEL

DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
IN SEGUITO AD ERRONEA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 ottobre 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modifiche con legge 3 agosto 2007, n. 125, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: decreto-legge 73/07);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, adottato dall'Autorità con deliberazione 29 dicembre 2001, ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, adottato dall'Autorità con deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 73/07 ha, tra l'altro:
 - a) istituito i c.d. servizi di maggior tutela e di salvaguardia, a garanzia della continuità della fornitura dei clienti finali che restino privi del proprio venditore;

- b) riconosciuto ai clienti domestici e alle piccole imprese il diritto di beneficiare del primo dei due servizi, caratterizzato da condizioni economiche definite dall'Autorità;
- nel regolare i predetti servizi, l'Autorità (commi 2.3, 4.3 e 8.2 del TIV) ne ha previsto l'attivazione (senza soluzione di continuità) con riferimento al singolo punto di prelievo identificato sulla base delle tipologie di punti di prelievo fissate dalla regolazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica;
 - al riguardo, il comma 2.2 del TIT definisce diversi tipi di contratti di trasmissione e distribuzione in funzione dell'utilizzo dei punti di prelievo che ne costituiscono oggetto (c.d. tipologia di utenza); in particolare, ai sensi del comma 2.2, lettera a), i contratti per utenze domestiche sono quelli aventi a oggetto punti di prelievo in cui l'energia prelevata è utilizzata per alimentare:
 - i) le applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare o collettivo, con esclusione di alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari e strutture abitative similari;
 - ii) le applicazioni relative a servizi generali in edifici di al massimo due unità immobiliari, le applicazioni relative all'alimentazione di infrastrutture di ricarica private per veicoli elettrici, le applicazioni in locali annessi o pertinenti all'abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage o a scopi agricoli, purché l'utilizzo sia effettuato con unico punto di prelievo per l'abitazione e i locali annessi e la potenza disponibile non superi 15 kW;
 - in conseguenza di quanto sopra, ogni cliente finale ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela con riferimento ai punti di prelievo qualificati come utenze domestiche ai sensi del TIT, ciò indipendentemente dal fatto che il medesimo cliente sia o meno titolare anche di altri punti di prelievo che, in forza della tipologia di utenza di riferimento, dovrebbero rientrare nell'ambito del servizio di salvaguardia;
 - con note del 22 e del 29 agosto 2012 (prot. Autorità 25725 e 26106) un esercente la salvaguardia ha segnalato all'Autorità alcune possibili anomalie riscontrate nell'attivazione del servizio da parte della società Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: Enel Distribuzione) con riferimento a 5.955 punti di prelievo, punti che la medesima impresa distributrice, pur avendo inserito nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia, avrebbe qualificato alla stregua di utenze domestiche;
 - con comunicazione del 31 agosto 2012 (prot. Autorità 26253) gli Uffici dell'Autorità, ribadendo il quadro normativo sopra richiamato, hanno richiesto informazioni a Enel Distribuzione e all'esercente il servizio di maggior tutela interessato, Enel servizio elettrico S.p.A. (di seguito: ESE) chiarimenti in merito al caso segnalato nonché in merito all'esistenza di eventuali situazioni analoghe;
 - con comunicazione del 17 settembre 2012 (prot. Autorità 28008) la società Enel S.p.A., per conto di Enel Distribuzione e di ESE, ha evidenziato tra l'altro che:
 - a) ESE, nell'erogazione del servizio di maggior tutela, avrebbe riscontrato l'esistenza di punti di prelievo riconducibili a utenze domestiche nella titolarità di clienti finali i quali:
 - i) sarebbero stati titolari anche di altri punti di prelievo riconducibili a utenze diverse da quelle domestiche (anche alimentati a livelli di tensione superiore della bassa tensione); o

- ii) avrebbero autocertificato, con riferimento ad altri punti di prelievo, il possesso dei requisiti per l'accesso al servizio di salvaguardia;
- b) con riferimento ai predetti punti, ESE avrebbe chiesto a Enel Distribuzione l'attivazione del servizio di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione ARG/elt 42/08 per i casi di attivazione del servizio di salvaguardia di punti serviti in maggior tutela in assenza dei necessari presupposti;
- c) l'attivazione del servizio di salvaguardia è stata effettuata con decorrenza 1 luglio 2012 ed ha interessato complessivamente 15.315 punti di prelievo, coinvolgendo tutti gli esercenti la salvaguardia, Exergia S.p.A., Hera Comm S.r.l. ed Enel Energia S.p.A.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'erronea attivazione del servizio di salvaguardia per i punti di prelievo qualificati come utenze domestiche è idonea a ledere il diritto, dei clienti finali che ne sono titolari, di beneficiare del servizio di maggior tutela per tali punti;
- in particolare, l'attuale situazione in cui il servizio di salvaguardia continua a essere erogato comporta:
 - a) un'incertezza per il cliente sui rapporti contrattuali della sua fornitura (che dovrebbe essere garantita dall'esercente la maggior tutela e non da quello in salvaguardia);
 - b) l'applicazione di corrispettivi diversi (di solito più elevati) da quelli previsti dal TIV per il servizio di maggior tutela;
- l'attuale regolazione delle c.d. procedure di *switching* (deliberazione ARG/elt 42/08) non definisce una specifica procedura per attivare nuovamente il servizio di maggior tutela per i punti serviti in salvaguardia e tale situazione rischia di danneggiare ulteriormente il cliente finale, e ciò ancora di più nel caso in cui i corrispettivi che questi deve versare all'esercente la salvaguardia (il quale, avendo erogato effettivamente il servizio, ha diritto al pagamento di detti corrispettivi) siano notevolmente più elevati di quelli previsti per il servizio di maggior tutela;
- quanto sopra costituisce presupposto per un intervento dell'Autorità volto a garantire, per i richiamati punti di prelievo qualificati come utenze domestiche:
 - a) la riattivazione del servizio di maggior tutela, definendone i tempi e le modalità;
 - b) l'effettiva applicazione dei corrispettivi previsti per il servizio di maggior tutela, anche per il periodo in cui i punti di prelievo sono stati serviti in salvaguardia, (fatto ovviamente salvo il diritto dell'esercente al pagamento dei corrispettivi praticati per il servizio);
- l'intervento sopra richiamato comporta anche l'esigenza di una verifica da parte di Enel distribuzione, anche avvalendosi delle informazioni di ESE, della corretta qualifica di utenza per tutti i punti per cui è stato attivato il servizio;
- le esigenze di tutela sottese al predetto intervento dell'Autorità potrebbero essere gravemente pregiudicate dal tempo necessario per il compimento degli adempimenti procedurali previsti dal d.P.R. 244/01; ciò in quanto, in tale periodo, si protrarrebbe la fornitura da parte dell'esercente il servizio di salvaguardia che continuerebbe a fatturare al cliente avente diritto alla maggior tutela i corrispettivi per il servizio di salvaguardia.

RITENUTO:

- necessario e urgente adottare le misure sopra prospettate a tutela del diritto dei clienti finali a essere forniti in maggior tutela, senza soluzione di continuità, con riferimento ai citati punti di prelievo che rientrano nell'ambito di applicazione di tale servizio;
- opportuno, a tal fine, stabilire modalità e tempi per il rientro tempestivo nel servizio di maggior tutela, prevedendo in particolare:
 - a) obblighi di verifica da parte di Enel Distribuzione, anche avvalendosi di informazioni di ESE, relative ai punti di prelievo riconducibili a utenza domestica che sono stati oggetto di attivazione del servizio di salvaguardia, per la corretta identificazione della tipologia di utenza;
 - b) obblighi di comunicazione di Enel Distribuzione a ciascun esercente la salvaguardia coinvolto e a ESE, anche al fine di permettere il rientro nel servizio di maggior tutela con riferimento ai punti di prelievo riconducibili a utenza domestica a far data dall'1 novembre;
 - c) obblighi in capo a ESE ai fini del ripristino della situazione cui ciascun cliente titolare dei punti di cui alla precedente lettera b) avrebbe avuto diritto relativamente al periodo in cui il servizio di salvaguardia è stato erroneamente erogato, prevedendo al contempo obblighi di comunicazione di ciascun esercente la salvaguardia coinvolto ai fini della regolazione delle partite economiche

DELIBERA

1. Enel Distribuzione, anche avvalendosi delle informazioni di Enel servizio elettrico entro il 9 novembre 2012, provvede a verificare che i punti di prelievo qualificati come utenza domestica ai sensi del comma 2.2, lettera a) del TIT e oggetto di attivazione del servizio di salvaguardia siano stati correttamente identificati come utenza domestica. Nei casi in cui Enel Distribuzione non sia in grado di effettuare la corretta identificazione, mantiene la qualifica dei punti come utenza domestica;
2. a seguito della verifica di cui al punto 1, Enel Distribuzione:
 - a. comunica, entro il 19 novembre 2012, a ciascun esercente la salvaguardia, l'elenco dei punti di prelievo dal medesimo serviti indicando:
 - i) POD;
 - ii) Partita Iva/codice fiscale;
 - iii) codice della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione;
 - b. procede all'attivazione, a far data dall'1 dicembre 2012, del servizio di maggior tutela per i punti di prelievo serviti dall'esercente la salvaguardia che, a seguito della verifica, sono qualificati come utenza domestica, ivi compresi quelli per cui Enel Distribuzione non sia stata in grado di effettuare la corretta identificazione, dandone comunicazione ad ESE entro il 23 novembre 2012;
 - c. comunica a ESE le informazioni rilevanti relative ai prelievi di energia dei punti di prelievo di cui alla precedente lettera b), effettuati nel periodo in cui tali punti sono stati erroneamente serviti nel servizio di salvaguardia;

- d. rettifica, a far data dall'attivazione del servizio di salvaguardia, il codice della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione per i punti di prelievo che, a seguito della verifica, non risultano qualificati come utenza domestica al fine di procedere alla corretta fatturazione del medesimo servizio;
- 3. relativamente ai punti di prelievo di cui al punto 2, lettera b), ESE:
 - a. comunica, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 4, comma 9 del TIV, a ciascun cliente finale titolare del punto medesimo, che:
 - i) il cliente è stato erroneamente inserito nel servizio di salvaguardia;
 - ii) per il periodo relativo all'erroneo inserimento verranno effettuati, da parte di ESE, gli opportuni conguagli affinché al cliente vengano applicate le condizioni economiche del servizio di maggior tutela;
 - b. conguaglia, per il periodo relativo all'erroneo inserimento nel servizio di salvaguardia, ciascun cliente finale titolare del punto medesimo, utilizzando le informazioni ricevute dall'impresa distributrice e dall'esercente la salvaguardia, provvedendo, in particolare a:
 - i) determinare un importo da restituire (o ricevere) a (da) ciascun cliente finale pari alla differenza tra quanto già fatturato al cliente finale dall'esercente la salvaguardia e l'ammontare che l'esercente la maggior tutela avrebbe applicato sulla base delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela di cui all'articolo 10, comma 1 del TIV relative alle utenze domestiche;
 - ii) fatturare le condizioni economiche del servizio di maggior tutela di cui all'articolo 10, comma 1 del TIV relative alle utenze domestiche, nei casi in cui il cliente finale non è stato fatturato per il periodo in cui è stato erroneamente servito in salvaguardia;
 - c. regola, entro il 31 gennaio 2013, con ciascun esercente la salvaguardia gli importi, indicati nella comunicazione di cui al punto 5, lettera b) dal suddetto esercente, relativi ai prelievi di energia di ciascun clienti finale titolare di un punto di prelievo di cui al punto 2, lettera b), nei casi in cui l'esercente la salvaguardia non abbia provveduto alla fatturazione al cliente finale;
- 4. ai fini di quanto previsto al punto 3:
 - a. ESE effettua il conguaglio nei confronti dei clienti finali entro il 31 gennaio 2013, in caso di restituzione di importi al cliente finale e a partire dal 1 febbraio 2013, in caso contrario;
 - b. nessun onere aggiuntivo relativo alla esecuzione del contratto può essere addebitato al cliente finale;
 - c. ai fini del computo degli ammontari di perequazione di cui al Titolo 2, Sezione 3 del TIV:
 - i) non vengono considerati gli importi determinati ai sensi del punto 3, lettera b), punto i);
 - ii) vengono considerati gli ammontari fatturati ai sensi del punto 3, lettera b), punto ii) prevedendo che i quantitativi approvvigionati siano valorizzati al prezzo di cessione di cui all'articolo 18 del TIV;
- 5. l'esercente la salvaguardia che riceve la comunicazione di cui al punto 2, lettera a) provvede a:
 - a. comunicare a Enel Distribuzione, entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione ricevuta, i punti di prelievo che alla medesima data non risultano più serviti in salvaguardia;

- b. comunicare a ESE, entro il 15 dicembre 2012, per ciascun per ciascun punto di prelievo di cui al punto 2, lettera b):
 - i) il numero e l'importo delle fatture emesse e indica, nei casi diversi da quelli di cui al successivo punto ii), qualora non abbia ancora emesso delle fatture, l'importo delle fatture da emettere sulla base delle condizioni economiche applicate al punto di prelievo;
 - ii) l'ammontare che avrebbe dovuto applicare sulla base delle condizioni economiche applicate al punto di prelievo in caso non abbia emesso alcuna fattura;
- 6. di trasmettere il presente provvedimento a Enel Distribuzione, ESE, Enel Energia S.p.A., Exergia S.p.A. ed Hera Comm S.r.l.;
- 7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

25 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni